



Perugia, li 1 luglio 2022
Prot. n. 643

Agli Iscritti dell'Ordine dei Geologi
della Regione Umbria

Loro indirizzo E-mail

CIRCOLARE N° 1/2022 del 01/07/2022

Oggetto: RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA' SUI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE DEI GEOLOGI (Lavori espletati dopo il 24 gennaio 2012)

Premessa - Le tariffe professionali sono state abrogate dall'art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

L'abrogazione non ha comportato modifiche delle norme di legge (combinato disposto dell'art.9, comma 1 lettera e, legge 112/63 e dell'art. 4, comma 1 legge 339/1990) che attribuiscono al Consiglio dell'Ordine Regionale competente per territorio il compito di provvedere, se richiesto, alla liquidazione dei compensi.

Restano in vigore, altresì, gli artt. 633 e 636 C.p.c. in base ai quali il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine ha ancora validità ed efficacia ai fini dell'ottenimento e dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento per onorari, diritti e rimborsi spettanti agli esercenti una libera professione (essendo inoltre vincolante nei limiti della somma domandata dal ricorrente in sede giudiziale).

Resta in vigore parzialmente, infine l'art. 2233 c.c. (abrogato solo laddove fa riferimento alla tariffa) che continua a prevedere che *“1. il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato dalle tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. 2. in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione”*.

Dato quanto in premessa, alla data odierna l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria conserva l'attribuzione di liquidazione/vidimazione dei compensi professionali, mediante mero “opinamento della parcella”, ovvero, espressione di un “parere di congruità”, che deve essere esercitata tenendo conto dei seguenti indici a tutt'oggi vigenti:

- 1) accordo tra le parti (ove presente);
- 2) in via sussidiaria, in assenza di accordo scritto tra le parti, “parametri ministeriali” di cui al D.M. Giustizia 140/2012 per i contratti privati; nei contratti pubblici ed in quelli ad essi equiparabili (ad esempio, opere di privati finanziate con fondi pubblici) i criteri previsti dal D.M. Giustizia 143/2013 per i servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria e dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016 per le prestazioni di progettazione;
- 3) importanza e complessità dell’opera (art. 9 comma 4 D.L.1/2012), decoro prestazionale (art. 2233 comma 2 c.c.), ragionevolezza ed adeguatezza del compenso alla qualità e quantità del lavoro (art. 36 Costituzione).

L’istanza di parere di congruità presentata all’Ordine Regionale dei Geologi dovrà quindi essere corredata di:

1. Parcella del professionista;
2. Copia del lavoro professionale svolto;
3. Relazione accompagnatoria, che evidenzia lo scopo della richiesta e la sussistenza degli indici sopra elencati.

IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Giuseppe Pannone

